COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata

C.A.P. 62022 - Via Giovanni XXIII 2/a - tel. 0737 / 641723 - 641724; fax 0737 / 640096 - P.I. 00116600438

ORDINANZA n. 113/2018

Oggetto: **NON FRUIBILITA' EDIFICIO SITO IN CORSO ITALIA N. 78**

IL SINDACO

Richiamate la proprie precedenti Ordinanze

- **n. 160** del **30/03/2017** con la quale, in esito al sopralluogo condotto dai Tecnici della Protezione Civile in data 13/02/2017 (squadra AeDES P850), a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016, del 26/10/2016 e successivi, era stato ordinato il non utilizzo dell'immobile sito in **CORSO ITALIA N. 78,** identificato catastalmente al foglio n. **25,** mappale n. **211**, poiché all'esame visivo presentava lesioni al vano del piano 1° (porzione sub 3) e distacchi di intonaco su entrambe le facciate;

- **n. 373** del **19/09/2017** con la quale, a seguito degli interventi di messa in sicurezza delle facciate (C.I.L.A. prot. 10470 del 14/09/2017) era stata parzialmente revocata la precedente ordinanza, rendendo utilizzabile tutto l'immobile ad eccezione di un vano al piano secondo (porzione del sub. 3);

Vista la perizia asseverata a firma dell'Ing. Stefano Sabbatini, assunta a protocollo al n. 5302 del 05/05/2018 e la successiva integrazione del 13/09/2018 nella quale si certifica che i danni causati dal sisma sono estesi a tutto il **sub 3**;

Ritenuto necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'edificio oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici pubblici ed i tecnici incaricati dal privato;

Visto l'art. 54 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

Nei confronti di:

1. **CUTERI Vincenzo nato il 04/07/1966 a Catanzaro ed residente a Castelraimondo in Corso Italia n. 78, C.F.: CTRVCN66L04C352U**, in qualità di proprietario dell' immobile **di cui al fg. 25, mappale n. 211, sub. 3** ;

- il non utilizzo dell' immobile di cui sopra (fg. 25, mappale n. 211, sub. 3) al proprietario e a chi a qualunque titolo occupi l'immobile in questione , provvedendo ad impedire l'accesso allo stesso con decorrenza immediata, fino all'eliminazione di ogni potenziale pericolo da parte di chi di dovere.

DISPONE

Che la presente ordinanza, venga notificata al soggetto sopra identificato;

L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata ed unitamente agli atti che ne hanno determinato l'emissione, a:

- Ufficio di Polizia Municipale, per la verifica dell'osservanza della stessa;
- Prefettura di Macerata;

COMUNICA

Che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Mario Brancaleoni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelraimondo, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di Legge, per incompetenza ed eccesso di potere, al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di competenza.

Castelraimondo, lì 25/09/2018

IL SINDACO
Dr. Renzo Marinelli

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato il presente atto al

Sig. _____ mediante consegna

Nelle mani _____

Castelraimondo lì _____